

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 507 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Raimondo DE ANGELI e della società A.S.D. G.S.P. VIGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAIMONDO DE ANGELI, Presidente della società G.S.P. Vigo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 2, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 39, comma 2, delle N.O.I.F., per avere consentito la non veridicità o comunque per avere omesso di vigilare sull'autenticità delle sottoscrizioni del calciatore minorenni Luca Degliuomini e dei suoi genitori Antonello Degliuomini e Paola Ferrante, risultate effettivamente apocriefe, apposte sui documenti di tesseramento in data 27.8.2017 e 21.9.2018, nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere consentito o comunque per avere omesso di vigilare affinché il calciatore minorenni Luca Degliuomini partecipasse a cinque gare del Campionato Giovanissimi Provinciali nelle date del 24.2.2018, 9.3.2018, 13.3.2018, 24.3.2018 31.3.2018 e a cinque gare del Campionato Allievi Provinciali nelle date del 23.9.2018, 30.9.2018, 7.10.2018, 14.10.2018 e 21.10.2018 senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

A.S.D. G.S.P. VIGO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raimondo DE ANGELI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. G.S.P. VIGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Raimondo DE ANGELI e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. G.S.P. VIGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina